



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-516/18 e T-525/18, 21 maggio 2021, ECLI:EU:T:2021:251	Granducato di Lussemburgo e a. (Engie) c. Commissione europea	Tribunale - Seconda sezione ampliata	Giudizio di annullamento di decisione della Commissione	/	/	/	/	/	Aiuti di Stato – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Risorse statali – Vantaggio – Effetto combinato di due misure fiscali – Esenzione dei redditi da partecipazione – Tassazione sulla distribuzione degli utili – Abuso di diritto – Carattere selettivo – Contesto di riferimento – Comparabilità delle situazioni – Regime controllata-controllante – Gruppo di società – Recupero – Armonizzazione indiretta – Obbligo di motivazione
Classificazione									
Diritto secondario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
Dispositivo									
Rigetto del ricorso									
Nota redazionale									
<p>Tra il 2008 e il 2014 le autorità fiscali lussemburghesi hanno adottato due serie di ruling fiscali in relazione a strutture di finanziamento infragruppo relative al trasferimento di attività tra società del gruppo Engie residenti in Lussemburgo. In linea di massima, le operazioni realizzate nell'ambito di ciascuna struttura venivano attuate in tre fasi successive. In primo luogo, una holding trasferiva azioni a una controllata. In secondo luogo, al fine di finanziare la cessione di queste azioni, tale controllata stipulava un prestito convertibile obbligatoriamente senza interessi (ZORA) con un intermediario. Oltre al fatto che il prestito concesso non generava interessi periodici, la controllata che riceveva il prestito ZORA rimborsava il prestito, all'atto della sua conversione, mediante emissione di azioni il cui importo era pari all'importo nominale del prestito, maggiorato di un premio rappresentativo, essenzialmente, di tutti i profitti realizzati dalla controllata durante la durata del prestito (accrescimenti ZORA). In terzo luogo, l'intermediario finanziava il prestito concesso alla controllata stipulando con la holding un contratto di vendita a termine in base al quale la holding versava all'intermediario un importo pari all'importo nominale del finanziamento in cambio dell'acquisizione dei diritti sulle azioni che la controllata avrebbe emesso in sede di conversione del prestito ZORA. Pertanto, se la controllata realizzava utili durante la vita del prestito ZORA, la holding sarebbe risultata titolare di tutte le azioni emesse, incorporando il valore degli eventuali utili realizzati nonché l'importo nominale del prestito.</p> <p>Tali strutture erano state avallate dai ruling fiscali impugnati.</p> <p>Il Tribunale ha ritenuto legittimo l'approccio della Commissione ed ha valorizzato il fatto che la Commissione abbia esaminato tale complessa struttura di finanziamento infragruppo, sulla base di una valutazione improntata alla disamina della realtà economica e fiscale, piuttosto che un approccio formalistico, limitato alla verifica, casistica, delle operazioni nell'ambito della struttura. Inoltre, il Tribunale ha osservato che la Commissione ha correttamente ritenuto che esistesse un vantaggio selettivo in ragione della mancata applicazione delle disposizioni nazionali in materia di abuso di diritto. Il Tribunale ha, in primo luogo, evidenziato come la Commissione non avesse atteso, con la sua decisione, alcuna forma di armonizzazione fiscale dissimulata, ma abbia esercitato il potere conferitogli dal diritto dell'Unione.</p> <p>In secondo luogo, il Tribunale ha respinto altresì i motivi relativi ad asseriti errori, in fatto ed in diritto, nell'individuazione del requisito del vantaggio selettivo.</p> <p>Nell'esaminare tali motivi, il Tribunale ha per primo respinto gli argomenti relativi alla confusione dei presupposti per l'individuazione di un vantaggio e per la dimostrazione della selettività dei ruling fiscali impugnati.</p> <p>Il Tribunale ha respinto le argomentazioni relative all'assenza di un vantaggio selettivo a livello delle holding alla luce di un quadro di riferimento ristretto stabilito sulla base delle disposizioni fiscali lussemburghesi relative alla tassazione delle distribuzioni di utili e all'esenzione delle partecipazioni. In specie, per quanto riguarda l'individuazione di una deroga al quadro di riferimento definito, il Tribunale ha affermato che, contrariamente a un approccio formalistico che comporta l'isolamento di ciascuna delle operazioni che compongono la sofisticata struttura di finanziamento, è importante andare oltre la forma giuridica per guardare alla realtà economica e fiscale della struttura. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che i ruling fiscali impugnati approvavano diverse operazioni che costituiscono una modalità di attuazione, in modo circolare e interdependente, del trasferimento di una stessa attività d'impresa e del suo finanziamento tra tre società appartenenti allo stesso gruppo. Tali operazioni erano concepite per essere realizzate in tre fasi successive ma interdipendenti, che prevedevano l'intervento di una holding, di un intermediario e di una controllata. In tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia legittimamente sostenuto che l'amministrazione fiscale lussemburghese avesse derogato al quadro di riferimento confermando l'esenzione, a livello delle holding, rispetto a partecipazioni che avevano dato origine, dal punto di vista economico, a costi deducibili a livello delle società controllate. Alla luce di ciò il Tribunale ha rilevato che la Commissione non avesse commesso un errore di diritto esaminando l'effetto combinato, a livello delle holding, della deducibilità dei redditi a livello di una controllata e la successiva esenzione di tale reddito a livello della sua controllante. Nella decisione impugnata, la Commissione ha altresì esaminato la selettività dei ruling fiscali impugnati alla luce della disposizione relativa all'abuso di diritto, in quanto parte integrante del sistema lussemburghese dell'imposizione sul reddito delle società. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che il gruppo Engie avesse ricevuto un trattamento di favore derivante dalla mancata applicazione, nei ruling impugnati, della norma in materia di abuso di diritto. Infatti, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla norma in materia di abuso di diritto, ovvero il contrasto alle pratiche abusive in materia tributaria, Engie e, in particolare, le holding si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto di tutti i contribuenti lussemburghesi. Di conseguenza, la mancata applicazione della disciplina sull'abuso del diritto nei loro confronti rappresentava un vantaggio a carattere selettivo.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									